

Pubblicato il 23/12/2020

N. 00856/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2017 REG.RIC.
N. 00668/2018 REG.RIC.
N. 00021/2020 REG.RIC.
N. 00022/2020 REG.RIC.
N. 00024/2020 REG.RIC.
N. 00100/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Allstar S.r.l., Casino' delle Alpi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Cino Benelli, domiciliato presso Segreteria TAR Emilia Romagna in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via G. Marconi 34;

nei confronti

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Labriola, Antonella Trentini e Nadia

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ada Labriola in Bologna, piazza Maggiore 6;

nei confronti

Ipsas Aldrovandi Rubbiani - Istituto Professionale Statale Artigianato e Servizi non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2020, proposto da Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cino Benelli in Firenze, corso Italia 24;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Labriola e Antonella Trentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ada Labriola in Bologna, piazza Maggiore 6;

nei confronti

Parrocchia "Santa Maria delle Grazie in San Pio V", Asscoop Soc. Coop. Sociale Onlus non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2020, proposto da Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cino Benelli in

- della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”, pubblicata sul BURERT n. 165 del 16 giugno 2017 - Parte Seconda;

- di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente e, in particolare, dell'incognito parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) acquisito in data 12 giugno 2017, nonché di tutti i provvedimenti comunali di “mappatura dei luoghi sensibili” e “conseguenti sulle attività in corso” da essa contemplati, ivi compresi quelli di sospensione e **chiusura** adottati sulla scorta di tale deliberazione ed in pretesa applicazione dell'art. 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013, così come modificato con l'art. 48 L.R. n. 18/2016.

quanto ai motivi aggiunti:

- della deliberazione n. 68 del 21 gennaio 2019 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. Corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 831 del 2017”, pubblicata sul BURERT n. 40 del 6 febbraio 2019;

- di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente e, in particolare, dell'incognito parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) espresso in data 16 gennaio 2019.

quanto al ricorso n. 668 del 2018:

per l'annullamento

- della deliberazione n. 239/2018 del Consiglio comunale del Comune di Bologna, pubblicata sull'Albo pretorio dal 16 maggio 2018 al 30 maggio 2018, avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito”, e relativi allegati;

- del provvedimento 28 novembre 2019, avente ad oggetto “Ordinanza di **chiusura** della **Sala** (VLT) che ospita apparecchi da gioco ubicata a in Via Saffi n. 13/2 (art. 110 comma 6 del TULPS)”, emesso dal Comune di Bologna, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di avvio del procedimento di **chiusura** (P.G. n. 363664/2019), inoltrata in data 20 agosto 2019, nonché la comunicazione 6 febbraio 2019 (P.G. n. 49857/2019) inviata dal medesimo Comune;

- del provvedimento 2 dicembre 2019, avente ad oggetto “Ordinanza di **chiusura** della **Sala** (VLT) che ospita apparecchi da gioco ubicata a in Via Bovi Campeggi n.1/c (art. 110 comma 6 del TULPS)”, emesso dal Comune di Bologna, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di avvio del procedimento di **chiusura** (P.G. n. 363728/2019), inoltrata in data 20 agosto 2019, nonché la comunicazione 6 febbraio 2019 (P.G. n. 521436/2019) inviata dal medesimo Comune.

quanto al ricorso n. 24 del 2020:

per l'annullamento

- del provvedimento 28 novembre 2019, avente ad oggetto “Ordinanza di **chiusura** dell'attività di **Sala** VLT ubicata in Piazza dei Martiri n.8 (art. 110 comma 6 del TULPS)”, emesso dal Comune di Bologna;

- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di avvio del procedimento di **chiusura** (P.G. n. 363801/2019), inoltrata in data 20 agosto 2019, nonché la comunicazione 6 febbraio 2019 (P.G. n. 50390/2019) inviata dal medesimo Comune.

quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento del Comune di Bologna 16 gennaio 2020 (P.G. 22514/2020), avente ad oggetto “Provvedimento per la conferma dell'ordinanza di **chiusura** PG 533293/2019) della **sala** VLT ubicata in piazza dei Martiri, 8 - Casinò delle Alpi srl”;

quanto al ricorso n. 100 del 2020:

per l'annullamento

lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)", la quale, in pretesa attuazione all'art. 6, comma 2-bis L.R. n. 5/2013, ha vietato non soltanto le nuove aperture di locali dedicati al gioco lecito ma anche la conduzione di sale da gioco e sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore, che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri rispetto ad una nutrita serie di c.d. "luoghi sensibili".

Con ricorso iscritto al n. 668/2018 Rg le ricorrenti hanno gravato la deliberazione del Consiglio comunale n. 239/2018 del 14 maggio 2018 con cui il Comune di Bologna ha approvato il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito".

Con i ricorsi nn. Rg. 21, 22, 24 e 100 del 2020 All Star s.r.l. ha infine impugnato le ordinanze comunali di **chiusura** delle proprie sale **giochi** rispettivamente ubicate in piazza dell'8 Agosto n. 6/B, in via Bovi Campeggi n. 1/C, in via Marconi n. 71 e via Saffi n. 13/2 e in piazza dei Martiri n. 8.

Con il primo ricorso Rg 708/2017 parte ricorrente ha dedotto articolati motivi così riassumibili:

I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23, 41 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 2 D.L. N.1/2012, CONV. L.N. 27/2012. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L.R. EMILIA ROMAGNA N.5/2013. VIOLAZIONE DELL'ART.48 L.R. EMILIA ROMAGNA N.18/2016. VIOLAZIONE DELL'ART.46 DELLO STATUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA. ECCESSO DI POTERE PERCARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI: la delibera della Giunta regionale impugnata anziché modalità attuative detterebbe misure conformative cautelari e sanzionatorie non contemplate dalla legge regionale, riguardanti anche le sale da gioco già operanti alla data di entrata in vigore della norma e sospendendo le autorizzazioni in corso al fine della prevista mappatura; vi sarebbe un vizio di incompetenza spettando al Consiglio

L.R. N.18/2016 E 6, COMMA 2-BIS L.R.N.5/2013, PER CONTRASTO CON GLI ARTT.3, 41 E 97 COST. E 6 CEDU: la contestata retroattività si porrebbe in contrasto anche con i principi in tema di norme retroattive sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 6 CEDU.

VII) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 42 e 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EMERGENTI DAL D.L. N.158/2012, CONV.L. N.189/2012. VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 2 D.L.N.1/2012, CONV.L.N.27/2012. VIOLAZIONE DELL'ART.6 L.R. EMILIA ROMAGNA N.5/2013. VIOLAZIONE DELL'ART. 48 L.R. EMILIA ROMAGNA N.18/2016. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA: i provvedimenti impugnati verrebbero a determinare una espropriazione sostanziale di attività economica lecita senza la corresponsione di alcun indennizzo.

VIII) TERZA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT.48, COMMA 5 L.R. N.18/2016 E 6, COMMA 2-BIS L.R. N.5/2013, PER CONTRASTO CON GLI ARTT.3, 41 E 97 COST: sarebbero incostituzionali le disposizioni di cui al combinato disposto di cui agli artt. 48, comma 5 L.R. n. 18/2016 e 6, comma 2-bis L.R. n. 5/2013.

IX) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/1535/ UE. VIOLAZIONE ARTT.1 E SS.D.LGS.N.427/2000 E DELLA L.N. 317/1986. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA: in considerazione del contestato effetto espulsivo l'adito Tribunale dovrebbe procedere alla disapplicazione del combinato disposto degli artt. 6 L.R. n. 5/2013 e 48 L.R. n. 18/2016, poiché lo stesso, pur integrando una "regola tecnica" sotto forma di "altro requisito" ai sensi e per gli effetti di cui alla Direttiva 98/34/CE, così come

effetto distorsivo della concorrenza; - in definitiva le limitazioni introdotte risulterebbero ragionevoli e proporzionali.

Con memoria parte ricorrente ha allegato allega perizia del dott. Settepani inerente la stima dei danni patiti per effetto della **chiusura** nel territorio bolognese.

2.- A sostegno del ricorso Rg. n. 668/2018 diretto all'annullamento del Regolamento comunale le ricorrenti hanno dedotto motivi in gran parte in via derivata rispetto alla presupposta d.G.R. unitamente a motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario profilo in via autonoma così riassumibili: - il Comune non avrebbe individuato i siti alternativi dove poter delocalizzare le attività poste alla distanza inferiore a 500 mt. dai luoghi sensibili, quantomeno fino alla naturale scadenza delle concessioni; - si sarebbe al cospetto di una revoca "indiretta e surrettizia" di licenza rilasciata ex art. 88 t.u.l.p.s. da amministrazione statale; - sarebbe violato l'art. 7, c. 10 del d.l. n. 158/12 il quale avrebbe escluso dalle limitazioni distanziali le concessioni in essere; - spetterebbe comunque alle ricorrenti la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies L.241/90; - risulterebbe violato anche l'art. 190 del Codice della Strada.

Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la comunicazione del 6 febbraio 2019 del Dirigente comunale delle Attività Produttive deducendo doglianze in via derivata rispetto al ricorso introduttivo.

Si è costituito il Comune di Bologna depositando articolata memoria eccependo in sintesi: - l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse una volta che l'adito Tribunale reputi (come auspicato) infondato il ricorso Rg. n. 708/2017 avverso le presupposte deliberazioni regionali, risultando il regolamento comunale ma anche le successive ordinanze di **chiusura** meramente consequenziali senza spendita di discrezionalità; - la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia consente restrizioni dei diritti fondamentali garantiti dal Trattato UE per esigenze imperative di interesse generale; - l'onere della prova in merito alla pretesa impossibilità di

Si sono costituiti anche in tal giudizio la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Bologna eccependo l'infondatezza di tutti i motivi sulla scorta di argomentazioni difensive del tutto analoghe.

5.- A sostegno del ricorso Rg. n. 24/2020 All Star ha dedotto motivi del tutto identici unitamente ad ulteriore profilo di contrasto con l'art. 6 L.R. 5/2013 poiché, in sintesi, l'amministrazione comunale avrebbe considerato sensibile ai sensi di cui agli artt. 6, comma 2- bis L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 e 4, comma 3, lett. c) del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 239/2018 il poliambulatorio S. Camillo, gestito dalla Fondazione Opera "S. Camillo", posto in via G. Marconi n. 47, privo di tale qualità, non avendo il Comune di Bologna inteso avvalersi della facoltà al medesimo attribuita dall'art. 6, comma 2-quater L.R. n. 5/2013 di individuare "altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica".

Si è costituito in giudizio il Comune Bologna rappresentando come l'odierna ricorrente abbia la sede delle proprie attività di sala VLT in Piazza dei Martiri n. 8, nel medesimo edificio e pertanto al medesimo civico della Comunità educativa residenziale denominata "Marconi", la quale ospita minori di entrambi i sessi, di un'età compresa tra gli 8 e i 18 anni con disturbi del comportamento, rischio di devianza, problematiche psicologiche e relazionali e minori in situazioni di abuso o sospetto abuso sessuale; luogo sensibile dunque - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - è la sociosanitaria Marconi ricompresa nell'elenco dei siti allegato al regolamento comunale quale struttura "residenziale o semiresidenziale e sociosanitaria", sollevando per tal motivo anche eccezione di inammissibilità per mancata notificazione del ricorso alla cooperativa sociale Csapsa Due quale controinteressato.

8. - In vista della discussione nel merito le parti hanno precisato le proprie conclusioni difensive.

La difesa comunale ha citato il recente arresto dell'adito Tribunale (sent. n. 703/2020) inerente controversia del tutto analoga promossa da altro titolare di **sala giochi** in cui è stata negato nel territorio bolognese l'effetto espulsivo, sussistendo comunque diverse aree idonee alla delocalizzazione.

La difesa regionale ha ribadito, tra l'altro, la manifesta infondatezza di tutti i denunciati profili di incostituzionalità della normativa regionale alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa formatasi in "*subiecta materia*".

All'udienza pubblica del 10 dicembre 2020, uditi i difensori da remoto come da verbale d'udienza, tutti i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità dei provvedimenti regionali e comunali con cui è stata disposta la **chiusura** delle sale scommesse/**giochi** gestite dalle ricorrenti, titolari di licenza ex art. 88 t.u.l.p.s., ubicate a Bologna in piazza dell'8 Agosto n. 6/B, in via Bovi Campeggi n. 1/C, in via Marconi n. 71 e via Saffi n. 13/2 ed in piazza dei Martiri n. 8.

Segnatamente le società All Star e Casinò delle Alpi con i primi due ricorsi nn. 708/2017 e 668/2018 hanno impugnato le d.G.R. nn. 831 del 12 giugno 2017 e 68 del 21 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis della l.r. n. 5/2013 oltre al regolamento del Comune di Bologna approvato con deliberazione C.C. del 14 maggio 2018 inerente la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito; con i ricorsi nn. 21, 22, 24 e 100 del 2020 la sola All Star s.r.l. ha gravato le successive ordinanze di **chiusura** dell'attività stante la mancata delocalizzazione.

Le sale **giochi** gestite dalle ricorrenti risultano infatti pacificamente ubicate ad una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi definiti sensibili dall'art. 6, comma 2-bis della l.r. n. 5/2013, seppur con i ricorsi nn. Rg 24 e 100/2020 viene contestata in punto di diritto anche la stessa riconducibilità della

strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017 è fatto obbligo ai comuni procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Bologna con l'approvazione della deliberazione C.C. del 14 maggio 2018.

Con quest'ultimo atto deliberativo l'Amministrazione comunale ha infatti approvato ai sensi della suindicata d.G.R. n. 831/2017 la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio del Comune di Bologna indicando per quanto riguarda l'esercizio delle ricorrenti una parrocchia, un luogo di culto, una comunità educativa residenziale ed un centro diurno tra i luoghi c.d. sensibili, come da allegato al regolamento.

Con la successiva d.G.R. n. 68/2019, integrativa della precedente, sono state introdotte nuove disposizioni attuative anche in punto di proroga delle attività connesso alla richiesta di delocalizzazione al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati dagli operatori economici già in attività.

4. - Ritiene il Collegio di esaminare prioritariamente i ricorsi Rg. nn. 708/2017 e 668/2018 diretti all'annullamento delle deliberazioni regionali nn. 831/2017 e 68/2019 e del regolamento comunale approvato con del. C.C. 239/2018, quali atti generali in rapporto di presupposizione rispetto alle consequenziali ordinanze comunali di **chiusura** delle sale **giochi** in questione.

L'adito Tribunale ha infatti di recente osservato che i provvedimenti di **chiusura** delle attività di **sala giochi** adottati dall'autorità comunale per violazione dei limiti di distanza risultano del tutto vincolati e consequenziali rispetto alle disposizioni legislative ed attuative regionali, senza alcuna nuova ponderazione di interessi, invero interamente compiuta a monte dalla Regione (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 2 novembre 2020, n. 704) derivando la lesione del gestore già dall'individuazione in sede di regolamento comunale della collocazione dell'esercizio a distanza inferiore a 500 mt. da uno dei punti sensibili individuati dal comma 2-bis dell'art. 6 L.R. 5/2013, ove

Larga che corrisponde al Centro Commerciale "Meraville"; e) area compresa tra le vie A. Gazzoni, Scandellara e del Carpentiere che corrisponde al Centro Commerciale "Via larga".

Come evidenziato dalle difese delle amministrazioni resistenti questa Sezione - in fattispecie del tutto analoga riguardante la **chiusura** di altro punto di raccolta scommesse nel territorio del Comune di Bologna - ha di recente affermato che l'esistenza di aree all'uopo idonee seppur pari ad una minuscola porzione di territorio superstite (0,39 Km² pari allo 0,28% del totale) escluda di per sé il denunciato effetto espulsivo a prescindere dalla collocazione in area esterna al perimetro urbano, non essendo pertanto necessario procedersi alla richiesta di verifica essendo l'asserito effetto espulsivo smentito "*per tabulas*" dalla stessa documentazione depositata da parte ricorrente.

Tali considerazioni sono senz'altro sovrapponibili al caso di specie, essendo identiche le risultanze peritali.

6.1. - Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 2-bis L.R. n. 5/2013 e 48 L.R. 18/2016 e delle relative disposizioni attuative per asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 c. 1, Cost in riferimento all'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, realizzando le disposizioni sui limiti distanziali un proporzionale contemperamento tra i principi europei in tema di libertà di stabilimento con l'interesse generale al contrasto della ludopatia quale motivo imperativo di interesse generale (*ex multis* Cassazione civile sez. un., 29 maggio 2019, n.14697; cfr. Consiglio di Stato sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298).

6.2. - Va poi ribadita la altrettanto manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata per contrasto con il riparto di competenze legislative delineato dall'art. 117 Cost. alla luce della chiara giurisprudenza della Consulta (sent. 11 maggio 2017, n. 108) in "*subiecta materia*" secondo cui, nell'imporre limiti distanziometrici da luoghi sensibili, le Regioni esercitano un potere riconducibile alla potestà concorrente in materia di "tutela della salute"

particolari esigenze ciascun comune potrà valutare essere ulteriormente prorogato per massimi ulteriori sei mesi.

Anche la giurisprudenza ha negato, in casi del tutto analoghi, la denunciata retroattività oltre ad evidenziare i rischi, sotto l'aspetto pro concorrenziale, della pretesa deroga per le attività già in essere.

Sembra evidente che, se, per l'esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle attività economiche in essere, la norma sulle distanze minima non è retroattiva (nel senso che non incide sulle autorizzazioni in essere, ma soltanto su quelle richieste successivamente alla sua entrata in vigore) non per questo l'esistenza di un'autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, che sottragga l'operatore all'applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale. Altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela, si determinerebbe nel settore, attraverso la sorta di contingentamento o comunque la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti che ne conseguirebbero, una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime (Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579).

7.2. - Ne consegue, sotto un primo profilo, che il suesposto sistema non può dirsi dotato di efficacia retroattiva, prevendendosi misure atte a valere soltanto per il futuro, al fine di evitare il mantenimento di sale da gioco e scommesse ubicate entro i 500 metri dai punti sensibili, si da non potersi nemmeno invocare i pur non trascurabili limiti in tema di retroattività della legge non penale tracciati sia dalla Corte Costituzionale (*ex multis* sent. nn.12 aprile 2017 n. 73, 4 luglio 2013 n. 170) quanto agli art. 3, 24 e 113 Cost. che dalla stessa Corte di Strasburgo (sent. 2012 n. 264) quanto all'art. 6 CEDU.

7.3. - In secondo luogo, non può negarsi l'opportuna quanto necessaria previsione di un periodo transitorio idoneo a tutelare gli investimenti effettuati dagli operatori economici già in esercizio al momento di entrata in

l'estraneità delle sale gestite dalle ricorrenti al novero dei c.d. *corner* ossia degli esercizi che a differenza delle sale scommesse come quelle gestite dalle ricorrenti non hanno come attività principale la raccolta delle giocate (ad es. le tabaccherie ecc.). Inoltre, le introdotte disposizioni in tema di ulteriore delocalizzazione riguardano soltanto le attività diverse da quelle di specie già delocalizzate una prima volta.

Ne consegue l'insussistenza del preteso obbligo da parte del Comune di riattivazione, a seguito della suindicata d.G.R., del procedimento in contraddittorio con le ricorrenti,

10.1. - Ugualmente priva di pregio infine è la censura di pretesa violazione dell'intesa stipulata il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata.

Non ritiene il Collegio di aderire alla tesi invocata dalla ricorrente - e peraltro del tutto isolata - in merito al presunto efficacia dell'intesa anche in assenza del decreto di recepimento da parte del Ministero dell'Economia e Finanze previsto dall'art. 1 c. 936 legge 208/2015, decreto tutt'ora mancante.

Infatti nelle more del recepimento normativo deve escludersi che la violazione possa avere effetto cogente e invalidante dell'impugnato provvedimento di **chiusura**, come del resto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma sez. II, 18 dicembre 2018, n. 12322; T.A.R. Veneto sez. I, 18 aprile 2018, n. 471; Consiglio di Stato sez. V, 13 luglio 2020, n. 4496; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 20 gennaio 2020, n. 54) trattandosi di mero atto di indirizzo

11.- Alla luce delle suesposte considerazioni il primo ricorso (Rg. n. 708/2017) è infondato e deve essere respinto.

12. - Anche il secondo ricorso Rg. n. 668/2018 teso all'annullamento del regolamento adottato dal Comune di Bologna non merita accoglimento, risultando infondati sia tutti i motivi proposti in via derivata rispetto alle esaminate presupposte disposizioni regionali sia i motivi di carattere autonomo concernenti vizi propri del regolamento.

14. - Quanto ai ricorsi Rg. nn. 21/2020 e 22/ 2020 ne va dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse in quanto tutti i motivi proposti contengono esclusivamente doglianze in via derivata rispetto alle presupposte deliberazioni regionali e comunali gravate con i primi due ricorsi.

15.- Rimangono da esaminare i motivi proposti in via autonoma con i ricorsi Rg. nn. 24/20 e 100/2020 tesi a contestare - quali dunque vizi propri delle ordinanze comunali di **chiusura** - la natura di luogo sensibile ai sensi dell'art. 6 c. 2-bis L.R. 5/2013 della Comunità educativa residenziale "Marconi" e della parrocchia "San Benedetto".

15.1. - Le doglianze non meritano adesione.

La Comunità educativa residenziale "Marconi", distante pacificamente meno di 500 metri dalla **sala** ubicata in Piazza dei Martiri n. 8, secondo la documentazione depositata dalla difesa comunale ospita minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni con vari disturbi psicologici e relazionali, e risulta autorizzata dal Comune con atto del 7 aprile 2014, si da rientrare a pieno titolo nelle "strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario" quali luoghi sensibili delineati dal comma 2-bis dell'art. 6 L.R. 5/2013 si che la censura appare inammissibile per difetto di interesse, non sollevando parte ricorrente profili di incostituzionalità avverso la presupposta vincolante norma regionale, profili in ogni caso manifestamente infondati in considerazione dell'obiettivo perseguito di rafforzare la tutela dei minori, quali soggetti deboli.

Identiche considerazioni valgono per la parrocchia San Benedetto, a sua volta distante soltanto 118 mt. dall'esercizio ubicato in Piazza VIII Agosto n. 6, parimenti annoverabile tra i "luoghi di culto" quali luoghi sensibili ai sensi oltre che del suindicato comma 2 bis dello stesso Decreto Legge n. 158/2012 "Balduzzi" convertito con legge 189/2012, senza anche in questo caso prospettazione di censure di incostituzionalità.

16. - Per i suesposti motivi i ricorsi Rg. 708/2017 e 668/2018 vanno respinti, i ricorsi nn. 21/2020 e 22/2020 vanno dichiarati inammissibili per difetto di